

CRITERI DI REDAZIONE DEGLI ATTI DEL PROCESSO CIVILE

a cura di G. Buffone

Decreto del Ministero della giustizia 7 agosto 2023 n. 110

Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo, ai sensi dell'articolo 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.

(Gazz. Uff. 11 agosto 2023, n. 187)

Entrata in vigore: 26 agosto 2023

Applicabilità: procedimenti introdotti dopo il 1° settembre 2023



I criteri riguardano gli atti processuali delle parti private e del pubblico ministero. Si applicano a:

1. **Atti di citazione**
2. **Ricorsi**
3. **Comparsa di risposta**
4. **Memorie difensive**
5. **Controricorsi**
6. **Atti di intervento**
7. **Altri atti del processo, in quanto compatibili**

STRUTTURAZIONE DELL'ATTO

INTESTAZIONE

Indicazione dell'ufficio giudiziario davanti al quale la domanda è proposta e della tipologia di atto

PARTI

Indicazione delle parti, comprensive di tutte le indicazioni richieste dalla legge

PAROLE CHIAVE: [...]

(nel numero massimo di venti: individuano l'oggetto del giudizio.

n.b. nelle impugnazioni, estremi del provvedimento impugnato con l'indicazione dell'autorità giudiziaria che lo ha emesso, la data della pubblicazione e dell'eventuale notifica)

FATTO

esposizione distinta e specifica

puntuale riferimento ai documenti offerti in comunicazione, indicati in ordine numerico progressivo e denominati in modo corrispondente al loro contenuto, preferibilmente consultabili con apposito collegamento ipertestuale

DIRITTO

esposizione distinta e specifica

esposizione delle eventuali questioni pregiudiziali e preliminari e di quelle di merito, con indicazione delle norme di legge e dei precedenti giurisprudenziali che si assumono rilevanti;

CONCLUSIONI

con indicazione distinta di ciascuna questione pregiudiziale, preliminare e di merito e delle eventuali subordinate;

PROVE

indicazione specifica dei mezzi di prova e indice dei documenti prodotti, con la stessa numerazione e denominazione contenute nel corpo dell'atto, preferibilmente consultabili con collegamento ipertestuale

Valore della controversia


Richiesta di **distrazione** delle spese

Indicazione del provvedimento di ammissione al **patrocinio a spese dello Stato**.

Criteria di redazione

LIMITI DIMENSIONALI


(nel conteggio del numero massimo di caratteri non si computano gli spazi)




Criteri di redazione

LIMITI DIMENSIONALI


SONO **ESCLUSI**, ai fini del calcolo dei LIMITI




a) Intestazione dell'atto, nomi delle parti, parole chiave, conclusioni, mezzi di prova




b) indice e sintesi dell'atto




c) le indicazioni, le dichiarazioni e gli avvertimenti previsti dalla legge



d) la data e il luogo, nonché le sottoscrizioni delle parti e dei difensori;



e) le relazioni di notifica e le relative richieste e dichiarazioni



f) i riferimenti giurisprudenziali riportati nelle note

DEROGHE ai LIMITI DIMENSIONALI

QUESTIONI COMPLESSE

La controversia presenta questioni di particolare complessità, anche in ragione della tipologia, del valore, del numero delle parti o della natura degli interessi coinvolti



motivazione

In questo caso il difensore deve esporre sinteticamente nell'atto le ragioni per le quali si è reso necessario il superamento dei limiti

indice

In questo caso, il difensore, dopo l'intestazione, inserisce un indice, preferibilmente con collegamenti ipertestuali, e una breve sintesi del contenuto dell'atto.

(La proposizione di una domanda riconvenzionale, di una chiamata di terzo, di un atto di integrazione del contraddittorio, di un atto di riassunzione o di un'impugnazione incidentale giustifica il ragionevole superamento dei limiti dimensionali)

Criteri di redazione

Provvedimenti dei giudici

Si applicano gli stessi criteri previsti per gli atti, in quanto compatibili

Le dimensioni degli atti e dei provvedimenti del giudice sono correlate alla complessità della controversia, anche in ragione della tipologia, del valore, del numero delle parti o della natura degli interessi coinvolti.

I provvedimenti del giudice soggetti ad impugnazione sono redatti con l'indicazione di capi separati e numerati.

FORMAZIONE	OSSERVATORIO PERMANENTE
<p>Art. 9. Formazione</p> <p>1. Delle disposizioni del presente decreto si tiene conto nella definizione delle linee programmatiche proposte annualmente dal Ministro della giustizia alla Scuola superiore della magistratura, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26.</p> <p>2. Il Ministero della giustizia, in collaborazione con la Scuola superiore dell'avvocatura, favorisce le iniziative formative sui criteri e le modalità di redazione degli atti giudiziari adottate nell'ambito della formazione obbligatoria dell'avvocatura.</p> <p>3. In particolare, il Ministero sostiene, in materia, le iniziative formative comuni alla magistratura e all'avvocatura, anche con il coinvolgimento di linguisti.</p>	<p>Art. 10. Istituzione di un osservatorio permanente</p> <p>1. E' istituito un osservatorio permanente sulla funzionalità dei criteri redazionali e dei limiti dimensionali stabiliti dal presente decreto al rispetto del principio di chiarezza e sinteticità degli atti del processo. L'osservatorio ha anche il compito di raccogliere elementi di valutazione ai fini dell'aggiornamento del presente decreto con cadenza almeno biennale.</p> <p>2. L'osservatorio opera presso l'Ufficio legislativo del Ministero della giustizia. Tra i componenti, nominati dal Ministro, sono inclusi esperti nella linguistica giudiziaria e avvocati designati dal Consiglio nazionale forense.</p> <p>3. Ai componenti dell'osservatorio non sono corrisposti compensi o gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.</p>

NORME DI RIFERIMENTO

Art. 46 disp. att. c.p.c.

(Forma e criteri di redazione degli atti giudiziari)

I processi verbali e gli altri atti giudiziari debbono essere scritti in carattere chiaro e facilmente leggibile.

Quando sono redatti in forma di documento informatico, rispettano la normativa, anche regolamentare, concernente la redazione, la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

Negli altri casi debbono essere scritti in continuazione, senza spazi in bianco e senza alterazioni o abrasioni. Le aggiunte, soppressioni o modificazioni eventuali debbono essere fatte in calce all'atto, con nota di richiamo senza cancellare la parte soppressa o modificata.

Il Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense, definisce con decreto gli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo. Con il medesimo decreto sono stabiliti i limiti degli atti processuali, tenendo conto della tipologia, del valore, della complessità della controversia, del numero delle parti e della natura degli interessi coinvolti. Nella determinazione dei limiti non si tiene conto dell'intestazione e delle altre indicazioni formali dell'atto, fra le quali si intendono compresi un indice e una breve sintesi del contenuto dell'atto stesso. Il decreto è aggiornato con cadenza almeno biennale.

Il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico e dei criteri e limiti di redazione dell'atto non comporta invalidità, ma può essere valutato dal giudice ai fini della decisione sulle spese del processo.

Il giudice redige gli atti e i provvedimenti nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo.

Art. 121 c.p.c.

(Libertà di forme. Chiarezza e sinteticità degli atti)

Gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo. Tutti gli atti del processo sono redatti in modo chiaro e sintetico